



# **PROVINCIA DI VITERBO**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
2018**

**STRALCIO PARTE NORMATIVA**

**VERBALE DI ACCORDO AL  
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
2018**

**PARTE ECONOMICA**

**TRA**

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

**E**

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**


**(STRALCIO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
NORMATIVO ATTUATIVO DEL D. LGS. 150/2009)**

Viterbo, lì 19/11/2018


*[Handwritten signatures and initials]*

PARTE DATORIALE


DOTT.FRANCESCO LORICCHIO PRESIDENTE



ING. ERNESTO DELLO VICARIO MEMBRO




DOTT. FRANCO FAINELLI MEMBRO



OO.SS


ANTONIO AMANTINI  
LUCIANO PERA'

CGIL



LUCIO CORBUCCI

UIL



RENATO TRAPE'

CISL

FRANCESCO ALLORO


CONFSAL - FENAL



RSU


VITTORIA SALVATORI

CONFSAL - FENAL




SABATINO TUCCINI

CONFSAL - FENAL




PAOLO ANDREANI

CONFSAL - FENAL




CLARA MEZZETTI

CGIL




LUIGI BURLINI

CGIL




IDA PIETRANGELI

CISL




GIANNI RACCIO

CISL




ANGELO CIOCCOLINI

CISL




CATIA VENANZI

UIL



SERENA SARZANA

USB -PI



MARCELLO IZZO

USB -PI



SILVIO VIRGILI

USB -PI

Premesso che in data 05/06/2001 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo di questa Provincia relativo, per la parte economica al biennio 2000/2001 e per la parte normativa al quadriennio 1998-2001 e che non avendo provveduto alla sottoscrizione del nuovo decentrato integrativo, per effetto di quanto disposto nel CCNL 9.5.2006, lo stesso continua a produrre effetti;

Che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018;

Vista la determinazione Ru n. 1705 del 10/08/2018 con la quale veniva formalmente costituito il fondo salario accessorio del personale dipendente non dirigenziale anno 2018.

Preso atto che il fondo in parola risulta costituito come da allegato "A" al presente accordo;

Visto che con decreto presidenziale n. 278/2018 del 22/10/2018 avente ad oggetto: "Fondo salario accessorio personale dipendente anno 2018 – Linee di indirizzo per utilizzo risorse.", venivano fornite le direttive e linee generali di indirizzo alla delegazione sindacale di parte datoriale per lo svolgimento delle trattative ;

Considerato che in data 22/10/2018 è stata sottoscritta la preintesa al presente CCDI stralcio parte normativa ed accordo parte economica 2018;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti con parere reso in data 06/11/2018 registrato in pari data al prot. n. VT1/R1/0041121-2018, in allegato "C" al presente, ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge in vigore, come previsto dall'art.40-bis comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., esprimendo parere favorevole all'approvazione delle ipotesi di CCDI sottoscritte, verificando altresì la conformità della costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente non dirigente anno 2018;

Visto il decreto presidenziale n. 298/2018 del 12/11/2018 avente ad oggetto: "CCDI 2018 stralcio parte normativa - parte economica - personale non dirigente dell'Ente - utilizzo risorse" - CCDI parte normativa - "Accordo stralcio su requisiti, criteri e modalità relativi alla procedura selettiva per l'attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2018 " Autorizzazione alla sottoscrizione -, l'Amministrazione autorizzava la parte datoriale, costituita con Decreto Presidenziale n. 231/2018 del 24/08/2018, alla sottoscrizione del presente accordo;

Preso atto della presenza di nuovi istituti contrattuali e di aggiornamenti di alcuni degli esistenti e precisamente:

1. Art. 56-quinquies Indennità di servizio esterno;
2. Art. 56 – sexies Indennità di funzione;
3. Art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro;
4. Art. 70-quinquies Indennità per specifiche responsabilità;

Provincia di Viterbo

Ritenuto opportuno concertare l'applicazione degli stessi, in via provvisoria, per l'annualità 2018.

- Il giorno 19 del mese di novembre dell'anno 2018, si è riunita la Delegazione di parte datoriale e sindacale composta come previsto dall'art. 10 del CCNL:

Le parti concordano:

di confermare tutti gli istituti fissi e ricorrenti già a carico delle risorse stabili del fondo: indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali già in essere e non cessate;

di confermare i criteri già previsti dall'Accordo Normativo stralcio sottoscritto in data 18.11.2016, relativamente ai criteri e modalità di riparto delle indennità relative a specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, CCNL 1999, Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1;

Si confermano la destinazione e l'utilizzo degli istituti contrattuali precedentemente già definiti; quali turnazione, reperibilità, lavoro festivo e notturno, che trovano fonte sostanziale nel CCNL non disapplicato dal D. Lgs. 150/2009;

per l'anno 2018 una quota parte del fondo, potrà essere destinato per un importo non superiore ad € 43.680,00 all'attivazione di progetti di miglioramento organizzativo, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa, coerenti con gli strumenti di programmazione dell'Ente, tesi a garantire il piano per le emergenze invernali e meteorologiche in relazione al periodo invernale dell'anno 2018;

si prende atto della ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e art. 76 dlgs 56/2017 come da regolamento approvato il 13/12/2017;

si conferma l'utilizzo ai sensi degli Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti) per € 20.524,00;

**Indennità per le condizioni di lavoro, particolari responsabilità ed indennità di funzione  
(art. 56 – sexies - Art. 70-bis - Art. 70-quinquies)**

1. Si ritiene opportuno, per l'anno 2018, applicare gli stessi criteri fino ad ora adottati.
2. Il maneggio valori può essere erogato a coloro che sono stati formalmente nominati agenti contabili.
3. Le indennità giornaliere di cui all'art. 70 bis vengono rideterminate, a decorrere dal 01 giugno 2018, in via provvisoria ed a fronte dei criteri previsti di cui al comma 3 dello stesso articolo, in € 1,50.

Provincia di Viterbo

**Compensi per il personale della polizia locale che svolge servizio esterno e/o aggiuntivo**  
(Art. 56-quinquies)

1. Al personale della polizia locale che svolge la sua attività in modo continuativo e prevalente, intendendo come tale quella svolta in questo modo per il 60% dell'impegno orario, all'esterno è erogato un compenso per ogni giornata di lavoro pari ad euro 01,00.
2. Al personale della polizia locale che svolge attività esterna in misura inferiore al 60% del suo impegno orario e/o è stato giudicato inidoneo allo svolgimento di attività esterne non viene erogato alcun compenso a questo titolo.
3. Questo compenso viene corrisposto sulla base di una attestazione del Responsabile della presenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo a far data dal primo giugno 2018.
4. Spesa prevista € 2.800,00. Eventuali economie, in qualsiasi modo determinatesi, saranno destinate, per l'anno 2018 e successivi, alla produttività collettiva.

**Progressione economica all'interno della categoria**  
(Art. 16)

Si recepisce l'accordo stralcio, già sottoscritto in data 05/10/2018 (Allegato "D") su requisiti, criteri e modalità relativi alla procedura selettiva per l'attribuzione della progressione economica orizzontale a decorrere dal 01/06/2018 e si approvano requisiti, criteri e modalità del procedimento stesso.


Spesa prevista € 45.000,00. Eventuali economie, in qualsiasi modo determinatesi, saranno destinate, per l'anno 2018 e successivi, alla produttività collettiva.

Si approvano e si confermano la destinazione e l'utilizzo degli istituti contrattuali precedentemente già definiti; quali turnazione, reperibilità, lavoro festivo e notturno, servizio emergenze invernali, progetti di sponsorizzazioni e convenzioni che trovano fonte sostanziale nel CCNL non disapplicato dal D. Lgs. 150/2009.

Eventuali economie, in qualsiasi modo determinatesi, saranno destinate, per l'anno 2018 e successivi, alla produttività collettiva.

Le parti concordano altresì che eventuali economie, in qualsiasi modo determinatesi, saranno destinate, per l'anno 2018 e successivi, alla produttività collettiva.

L'utilizzo delle risorse è analiticamente riportato in allegato "B"



Allegato A

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO - ANNO 2018

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1	Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 1.091.727,58
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1	Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a)	Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b)	Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 11.499,80
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c)	Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 2.462,64
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e)	Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f)	Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g)	Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h)	Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).		€ -
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ 168.000,00
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ 14.989,00
SOMMA RISORSE STABILI		€ 922.701,02

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).	€ 20.524,00
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04/1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)	Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d)	Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ -
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f)	Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -










*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Serenio Sarzane" and others.]*

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ -
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 20.524,00</b>

<b>ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016</b>	<b>IMPORTI</b>
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	€ 931.725,22
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	€ -

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>IMPORTI</b>
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ -
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ 173.944,32
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 102.000,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€ -
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ -
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 275.944,32</b>

<b>RIEPILOGO PARZIALE</b>	<b>IMPORTI</b>
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	€ 943.225,02
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 275.944,32
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>€ 1.219.169,34</b>

soprano base

con

suo

Allegato B

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 378.972,72
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità di comparto.	€ 94.375,08
Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	€ -
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	€ -
<b>SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 473.347,80</b>

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 43.680,00
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ 19.375,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	€ 1.336,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.	€ 28.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.	€ 132.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	€ - 13.000,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B, C e D	€ 120.000,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-quinquies Indennità di servizio esterno	€ 2.800,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C	€ -
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. i) CCNL 21.02.2018 Compensi al personale delle case da gioco.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ 45.000,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	€ 173.944,32
<b>SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 579.135,32</b>

Verifica destinazione prevalente dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f)	294%
Verifica destinazione almeno del 30% dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a)	0%

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 1.219.169,34
TOTALE UTILIZZO	€ 1.052.483,12
DISPONIBILITA'	€ 166.686,22

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€ 204.000,00
Fondo posizioni organizzative e risultato	€ 182.989,00

*Scenari Sarsano*

*[Handwritten signatures and initials]*





Provincia di Viterbo



VT1-R1-0041121-2018

Del : 06/11/2018 - 15:39

## PROVINCIA DI VITERBO

### Il Collegio dei Revisori

**Oggetto: Parere sulla Proposta di "Costituzione Fondo per il Trattamento accessorio del personale dipendente non dirigenziale anno 2018 ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018"**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esplicitare le funzioni di controllo e di indirizzo così come previsto dal T.U. degli Enti Locali, si è riunito per procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n° 165/2001.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta documentazione, dal Responsabile dell'Ufficio del Personale dott. Franco Fainelli, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del presente parere.

#### Premesso

- che l'ipotesi di Costituzione del fondo per il Trattamento Accessorio del personale dipendente non dirigenziale anno 2018 è stata trasmessa al Collegio dei revisori con nota n° 40187/2018 del 26/10/2018, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
- che l'art. 40 bis del D. lgs 165/2001, stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs 165/2001 prevede che a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che l'ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria;

Ciò premesso il Collegio


- Esaminata** la documentazione presentata al Collegio dei Revisori dal Dirigente del Settore Amministrativo con nota prott. n. 40187/2018 del 26/10/2018, 17, consistente in:
- Ipotesi di accordo al C.C.D.I. parte economica personale non dirigente 2018;
  - Determinazione R.U. n° 1705 del 10/08/2018 costituzione fondo salario accessorio del personale dipendente non dirigenziale anno 2018;
  - Accordo stralcio su requisiti, criteri e modalità relativi alla procedura selettiva per l'attribuzione della progressione economica orizzontale tra Amministrazione Provinciale e Organizzazione Sindacali;
  - Relazione illustrativa;
  - Relazione tecnico-finanziaria.
- Verificato** che gli schemi ed il contenuto della relazione illustrativa e tecnico finanziaria CCDI non dirigenti anno 2018, sono state compilate in ottemperanza alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con Circolare numero 25 del 19.07.2012;
- Tenuto conto** della consistenza del fondo 2018 e della sua costituzione

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per il Trattamento accessorio del personale dipendente non dirigente anno 2018.

Viterbo, 6 Novembre 2018


IL Collegio dei Revisori

  
Dott. Antonio Altobelli

  
Dott. Roberto Fratangeli

  
Dr.ssa

Fiordaligia Piccarl



## PROVINCIA DI VITERBO

**ACCORDO STRALCIO SU REQUISITI, CRITERI E MODALITA'  
RELATIVI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER  
L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA  
ORIZZONTALE**

**TRA**

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

**E**

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**ANNO 2018**

Viterbo, li

seconda sezione

## 1. PREMESSA

Le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle PP.AA. di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del DL n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010) hanno esaurito la propria efficacia precettiva per effetto dell'art. 1, comma 256, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015).

Al riguardo, con particolare riferimento alle progressioni economiche orizzontali (PEO) del personale del comparto, si richiama di seguito quanto precisato nelle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 23 aprile 2015 per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni-SSN: *"Con riferimento alla mancata riproposizione dell'art. 9, comma 21 - 3° e 4° periodo, non essendo più operante il limite dell'effettuazione delle progressioni orizzontali ai soli fini giuridici, viene ripristinata, per il personale del comparto, la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed economici, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all'interno delle categorie contrattuali. Tutte le misure sopra riportate hanno effetto dal 1° gennaio 2015, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall'art. 9 della Legge n. 122/2010."*

## 2. QUADRO LEGISLATIVO E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

La disciplina delle progressioni economiche orizzontali è contenuta nelle seguenti norme di legge e di contratto:

- art. 16 del C.C.N.L. del 21/05/2018 ( già art 5 del CCNL 31/03/1999, come integrato dall'art. 9 del CCNL 11/04/2008);
- art. 40-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
- art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
- art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009;
- art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009;
- art. 19, commi 2 e 3, ed art. 31 del D.Lgs. n. 150/2009, .

Le progressioni economiche sono uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, nonché di riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati importanti per l'amministrazione.

Le progressioni economiche sono riconosciute, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti.

L'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 ribadisce l'obbligo di assegnare progressioni economiche in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Detta norma, costituisce disposizione precettiva per la regolamentazione e l'attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico impiego. In particolare, il criterio della selettività appare configurabile sia in senso soggettivo (valutazione delle competenze e dei risultati), sia in senso oggettivo (attribuzione comunque della progressione ad una quota limitata di dipendenti).

I medesimi criteri si rinviengono nella previsione dell'articolo 52 comma 1-bis, secondo periodo del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.

Provincia di Viterbo

Con riferimento al vigente ordinamento contrattuale, i criteri per la progressione economica orizzontale trovano tuttora la propria disciplina nell'articolo 16 del CCNL del 21/05/2018, (già art. 5 del CCL 31/03/1999, come integrato dall'art. 9 del CCNL 11/04/2008), il quale espressamente prevede che le progressioni economiche siano attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

La disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell'ambito della categoria definisce che:

a) all'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste:

a.1 per la categoria A dalla posizione A1 alla A6;

a.2 per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;

a.3 per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;

a.4 per la categoria D dalla posizione D1 alla D7 (e dalla posizione D3 a D7);

b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;

c) con l'art. 34, comma 5, del CCNL del 21.1.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;

Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

L'art. 16 comma 6 - del CCNL 21/05/2018, stabilisce che *"Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi"*.

La vigente disciplina contrattuale prevede, quindi, che l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali debba necessariamente conseguire ad una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale.

### 3. REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ

Stante, come più sopra ricordato, che ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.150/2009 e s.m.i. e dell'art. 16 del C.C.N.L. del 21/05/2018 *"le progressioni economiche sono riconosciute, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti"*, si stabilisce come possano essere beneficiari di progressione economica per l'anno 2018 una quantità non superiore al 40% del personale dipendente inquadrato nei ruoli organici dell'Ente alla data di decorrenza della progressione.

Partendo dal requisito stabilito dall'art. 16 – comma 6 del CCNL 21/05/2018, che richiede il possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi si rende, pertanto, necessario stabilire ed adottare l'adozione di criteri e modalità al fine di dare avvio alle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie, ed a tale fine si stabilisce quanto da appresso:

Provincia di Viterbo

Per il riconoscimento delle nuove P.E.O. verrà attivata d'ufficio una procedura selettiva, in base ai dati in possesso del Servizio Personale, solo per i dipendenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

**Requisiti minimi di accesso:**

- possibilità di acquisire una nuova P.E.O. sulla base del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali (il dipendente non deve aver già raggiunto la posizione economica massima);
- inquadramento nei ruoli organici dell'ente alla data di decorrenza giuridica della nuova P.E.O. (01.07.2018). Non sono ammessi alla selezione coloro che alla data del 01/07/2018 sono: cessati dal servizio per dimissioni o per mobilità volontaria, ovvero sono inquadrati in categoria superiore o non sono assoggettati al CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali, sono collocati in aspettativa per contratto a tempo determinato per lo svolgimento di incarico dirigenziale presso altra Pubblica Amministrazione; i dipendenti assenti per periodi superiori a 6 mesi, eccetto personale in comando o distacco presso enti, amministrazioni, aziende, in distacco sindacale retribuito, in astensione obbligatoria per maternità, in infortunio sul lavoro, per gravi patologie, ed ai sensi della L. 104/1992;
- anzianità minima nella posizione economica in godimento, di trentasei mesi, rispetto alla data di decorrenza delle P.E.O.;
- conseguimento della valutazione della prestazione lavorativa, da parte Provincia di Viterbo, nel triennio 2015-2016-2017, purché la valutazione di ciascuna delle annualità in questione non risulti negativa ai sensi del *Sistema di valutazione della Performance* della Provincia di Viterbo, adottata con D.G.P. n.38 del 03/05/2012, come da ultimo modificata con D.P. n.309 dell'11/10/2016.

**Criteri:**

- a. Valutazione delle prestazioni lavorative ed apporto individuale del dipendente secondo il sistema di valutazione desumibile dalle schede di valutazione degli anni 2015 - 2016 e 2017. Il dato utilizzato è la somma algebrica dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione individuali degli anni 2015, 2016 e 2017;
- b. Avere maturato almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato nell'ultima posizione economica acquisita. Nel calcolo della anzianità sono compresi anche i periodi prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente e/o presso altre amministrazioni del comparto. Il dipendente assunto tramite mobilità può concorrere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno 1 anno di servizio presso la Provincia di Viterbo e tre anni nell'ultima categoria e posizione economica acquisita; il servizio prestato nella medesima categoria e singola posizione economica viene valutato 1(un) punto per ogni anno di servizio. Le frazioni di anno vengono considerate in dodicesimi. Non sono prese in considerazione le frazioni di mese;
- c. Avere sufficiente esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento ed eventuale acquisizione delle competenze certificata a seguito di processi formativi, dichiarata da parte del candidato, valutata come di seguito indicato:

- esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento:

\* insufficiente/ non dichiarata    punti 0 (zero)

Provincia di Viterbo

* sufficiente	punti 6 (sei)
* buona	punti 7 (sette)
*ottima	punti 8 (otto)

- acquisizione delle competenze certificata a seguito di processi formativi:

* insufficiente/ non dichiarata	punti 0 (zero)
* sufficiente	punti 1 (uno)
*ottima	punti 2 (due)

Il punteggio minimo richiesto per il criterio di cui alla presente lettera c) pertanto, a pena esclusione dalla procedura selettiva, è stabilito in punti 6(sei) su 10 (dieci) massimi ottenibili.

Il candidato avrà a dichiarare su apposito modello, per sintesi, le esperienze maturate e le competenze certificate di cui sopra; la valutazione e l'attribuzione del relativo punteggio per i singoli candidati avverrà da parte di una commissione di tre membri composta dai dirigenti dell'Ente.

La procedura si concluderà con la formazione di una graduatoria secondo il criterio del punteggio più alto in ordine decrescente, dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere a) , b) e c).

Per essere utilmente collocati in graduatoria risulta necessario aver conseguito una valutazione adeguata in relazione ai criteri indicati alla precedente lettera b) , avere conseguito almeno 3 punti in relazione al criterio di cui alla lettera a) ed ottenuto almeno 6 punti in relazione al criterio di cui alla lettera c); quindi il punteggio minimo richiesto per essere collocati utilmente in graduatoria è comunque punti n.209, pari a 72 p. (valutazione 2015) + 64 p. (valutazione 2016) + 64 p. (valutazione 2017) + 3 p. ( 0 anni di servizio a tempo indeterminato nell'ultima posizione economica acquisita) + 6 p. ( esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento) .

I dipendenti potranno beneficiare della nuova P.E.O. sulla base dell'ordine acquisito in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse stabili disponibili.

#### 4. GRADUATORIE

Il Servizio Personale predispone una graduatoria di merito unica.


La graduatoria sarà utilizzata per le progressioni economiche orizzontale che si attueranno nell'anno 2018.

In caso di parità di punteggio viene data la precedenza e, quindi avrà diritto alla progressione economica:

- il dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione giuridica ed eventualmente economica;
- nel caso di ulteriore parità al dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva nell'Ente;
- nel caso di ulteriore parità, avrà diritto il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale è redatta dal

Provincia di Viterbo



Servizio Personale ed è pubblicata sul sito internet.

I dipendenti possono presentare osservazione al Servizio Personale esclusivamente per errori materiali o nel calcolo dei punteggi entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione.

Entro i successivi 5 giorni si procede alla eventuale correzione di errori.


La graduatoria diventa definitiva con determinazione del Dirigente del Servizio Personale e comunque entro 5 giorni dalla pubblicazione qualora non siano state presentate osservazioni.

## 5. DECORRENZA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Si rileva che l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie, ferma restando la decorrenza fissata al 1° giugno 2018, per l'attribuzione della progressione economica.(art. 16 comma 7 CCNL 21/05/2018).

Nello specifico - in coerenza con gli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'Aran e dal Ministero dell'Economia - è possibile il riconoscimento della PEO con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che la procedura venga conclusa (ovvero che risulti approvata la graduatoria) entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Pertanto, per "anno di riferimento" della decorrenza della PEO deve intendersi quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria, quale fase conclusiva del processo di attribuzione delle progressioni ai singoli dipendenti.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'cu'. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'Serena' followed by 'Santarelli'. Below this, there are more initials, including 'U' and 'Pao'. The signatures are written in black ink on a white background.